

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La Tabella n. 2 è stata approvata dalla Commissione nel testo proposto dal Governo con le seguenti modificazioni all'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (1)

*(1) - Sono di seguito riportate esclusivamente le voci dell'elenco n. 1 per le quali la Commissione ha approvato modificazioni al testo proposto dal Governo.
Le parti modificate sono stampate in neretto.
Per le restanti parti della Tabella 2, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201.*

ELENCO N. 1**SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI (ARTICOLO
7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468)**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7 – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

7.1.1.2 Strutture scolastiche

2150, 2151

(Soppressi)

8 – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

8.1.1.2 Strutture scolastiche

2339, 2340

(Soppressi)

9 – Ufficio scolastico regionale per la Liguria

9.1.1.2 Strutture scolastiche

2522, 2523

(Soppressi)

10 – Ufficio scolastico regionale per il Veneto

10.1.1.2 Strutture scolastiche

2703, 2704

(Soppressi)

11 – Ufficio scolastico regionale per il l'Emilia-Romagna

11.1.1.2 Strutture scolastiche

2890, 2891

(Soppressi)

12 – Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

12.1.1.2 Strutture scolastiche

3083, 3084

(Soppressi)

13 – Ufficio scolastico regionale per la Toscana

13.1.1.2 Strutture scolastiche

3268, 3269

(Soppressi)

14 – Ufficio scolastico regionale per l'Umbria

14.1.1.3 Strutture scolastiche

3450, 3451

(Soppressi)

- 15 – Ufficio scolastico regionale per il Lazio
15.1.1.2 Strutture scolastiche
3632, 3633
(Soppressi)
- 16 – Ufficio scolastico regionale per le Marche
16.1.1.2 Strutture scolastiche
3814, 3815
(Soppressi)
- 17 – Ufficio scolastico regionale per il Molise
17.1.1.2 Strutture scolastiche
3996, 3997
(Soppressi)
- 18 – Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo
18.1.1.2 Strutture scolastiche
4178, 4179
(Soppressi)
- 19 – Ufficio scolastico regionale per la Puglia
19.1.1.2 Strutture scolastiche
4360, 4361
(Soppressi)
- 20 – Ufficio scolastico regionale per la Campania
20.1.1.2 Strutture scolastiche
4547, 4548
(Soppressi)
- 21 – Ufficio scolastico regionale per la Basilicata
21.1.1.2 Strutture scolastiche
4734, 4735
(Soppressi)
- 22 – Ufficio scolastico regionale per la Calabria
22.1.1.2 Strutture scolastiche
4915, 4916
(Soppressi)
- 23 – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
23.1.1.2 Strutture scolastiche
5097, 5098
(Soppressi)
- 24 – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
24.1.1.2 Strutture scolastiche
5280, 5281
(Soppressi)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto e altri uffici-Economia:

CP: + 2.284.069;

CS: + 2.284.069.

1.1.1.2 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto e altri uffici-Finanze:

CP: – 510.402;

CS: – 510.402.

1.1.1.4 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Servizio controllo interno (*soppressa*):

CP: – 1.773.667;

CS: – 1.773.667.

Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 80.000;

CS: – 80.000.

2.2.3.2 – Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e

affari generali – Spese in conto capitale – Investimenti – Informatica di servizio:

CP: – 80.000;

CS: – 80.000.

3.1.1.0 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

3.2.3.1 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

3.2.3.9 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Opere varie:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

3.2.3.25 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Informatica di servizio:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

5.1.1.0 – Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Tab. 2. 6. Governo.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 – Ragioneria generale dello Stato – Spese correnti – Oneri comuni – Altri fondi di riserva:

CP: – 263.000.000;

CS: – 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 1.** (ex Tab. 2. 9.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 2.** (ex Tab. 2. 11.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 3.** (ex Tab. 2. 12.) Milana, Lusetti, Lettieri, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 4.** (ex Tab. 2. 15.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 5.** (ex Tab. 2. 38.) Patria, Savo, Tarantino.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: — 25.000.000;

CS: — 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

Tab. 2. 8. (ex Tab. 2. 23.) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.21. — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Regioni a statuto ordinario:

CP: — 2.500.000;

CS: — 2.500.000.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468), rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: 2 — Dipartimento delle politiche di mercato, unità previsionale di base: 2.1.1.0. — Funzionamento, aggiungere, in fine, il seguente capitolo: 1416.

alla voce: 5 — Corpo forestale dello Stato, unità previsionale di base: 5.1.1.1. — Spese generali di funzionamento, sopprimere il seguente capitolo: 2960.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

36-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le Amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

36-ter. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base del centro di responsabilità 11 « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.6. — Affari interni e territoriali —
Spese in conto capitale — Investimenti —
Altri interventi enti locali:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

Tab. 2. 7. Governo

(Approvato)

(A.C. 3201 — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre

1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

(A.C. 3201 - Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

(A.C. 3201 - Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Am-

ministrazione penitenziaria » e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 50.000.000;

CS: — 50.000.000.

3.1.1.0 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Tab. 5. 1. (ex 3201/II/Tab. 5. 6.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 20.000.000;

CS: — 20.000.000.

4.1.1.0 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Tab. 5. 2. (ex 3201/II/Tab. 5. 3.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 20.000.000;

CS: — 20.000.000.

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Tab. 5. 3. (ex 3201/II/Tab. 5. 4.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese correnti — Interventi — Spese di giustizia:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 4. (ex 3201/II/Tab. 5. 1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

3.2.3.1 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese in conto capitale — Investimenti — Edilizia di servizio:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 5. (ex 3201/II/Tab. 5. 2.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 6. (ex 3201/II/Tab. 5. 5.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5.1.2.1 — Giustizia minorile — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Tab. 5. 7. (ex 3201/II/Tab. 5. 7.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

(A.C. 3201 - Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 – Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

11.1.2.2 – Italiani all'estero e politiche migratorie – Spese correnti – Interventi – Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 2. (ex Tab. 6. 2.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 – Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP – 500;

CS – 500;

10.1.1.1 – Promozione e cooperazione culturale – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP + 500;

CS + 500.

Tab. 6. 1. (ex 3201. III. Tab. 6. 3.) Spini, Fumagalli, Calzolaio, Crucianelli, Follena.

(A.C. 3201 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 7.**

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme

affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti modifiche:

26.1.1.2 – Affari generali e sistema informativo – Spese correnti – Funzionamento – Accademie ed istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti modifiche:

10.1.1.4 – Armamenti navali – Spese correnti – Funzionamento – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

11.1.1.3 — Armamenti aeronautici — Spese correnti — Funzionamento — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 20.000.000;

CS: — 20.000.000.

Tab. 7. 1. (ex Tab. 7. 1.) Pecoraro Scanio, Cima, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: della somma *aggiungere le seguenti:* determinata nella misura di 2.582.284 euro.

7. 1. (ex 7. 1.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*). De Franciscis, Ruzante, Tocci.

(Approvato)

(A.C. 3201 — Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(A.C. 3201 – Sezione 11)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 9.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

(A.C. 3201 – Sezione 12)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 10.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo

10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di

funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto ed altri uffici:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

3.2.3.7 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia giudiziaria:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 10. 1. (ex 3201/II/Tab. 10. 1.) Sini-scalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi, Lento.

(A.C. 3201 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).